CATASTO CARTOGRAFIA ED EDILIZIA collana a cura di Antonio Iovine A122

MARIO IOVINE PIERLUIGI PACE

L'ASSISTENZA TECNICA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CATASTALE

guida per professionisti tecnici

Aggiornato al decreto legislativo n. 156/2015 e legge n. 208/2015

EXEO edizioni

GUIDE OPERATIVE

ISBN formato pdf 978-88-6907-191-1

professionisti

pubblica amministrazione

CATASTO CARTOGRAFIA ED EDILIZIA collana a cura di ANTONIO IOVINE
catasto AI22

ING. MARIO IOVINE DR. PIERLUIGI PACE

L'ASSISTENZA TECNICA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CATASTALE

GUIDA PRATICA PER PROFESSIONISTI TECNICI

ISBN formato pdf: 978-88-6907-191-1

EXEO edizioni

GUIDE OPERATIVE professionisti pubblica amministrazione

Copyright © 2016 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. **È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica, e comunque mai ad uso commerciale: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata senza il consenso scritto dell'editore. Quanto alla riproduzione dei contenuti, sono consentite esclusivamente citazioni di brevi brani in virgolettato a titolo di cronaca, studio, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dal nome dell'autore, dell'editore, e dal titolo e anno della pubblicazione. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-*bis*, 171-*ter*, 174-*bis* e 174-*ter* della legge 633/1941..**

Autori: **Mario Iovine** ingegnere, esperto di topografia, estimo, costruzioni ed in particolare di rilievo catastale e di approntamento e predisposizione di atti di aggiornamento del catasto terreni ed edilizio urbano. Dipendente di azienda privata di costruzioni edili. Membro del Comitato Tecnico Scientifico della rivista informatica www.catastonline.it. | **Pierluigi Pace** dottore commercialista, esperto di diritto tributario e societario.

edizione: marzo 2016 | collana: CATASTO CARTOGRAFIA ED EDILIZIA, a cura di Antonio Iovine | materia: catasto | tipologia: guida operativa | formato: digitale, pdf | codice prodotto: A122 | nic 22 | ISBN: 978-88-6907-191-1 | editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD. Luogo di elaborazione presso la sede operativa.

professionisti

pubblica amministrazione

www.catastonline.it - www.exeoedizioni.it

INTRODUZIONE

Il testo, dopo una illustrazione del processo tributario in linea generale, si concentra sull'esposizione delle principali controversie di natura catastale e delle relative procedure.
La trattazione è indirizzata principalmente a professionisti tecnici ed, a tale fine, vengono riassunti i principali aspetti giuridici ed amministrativi delle fasi procedurali e forniti strumenti di ausilio (modulistica ed un esempio di ricorso), specificatamente per i procedimenti di loro competenza.
Nel processo tributario riguardante la materia catastale, l'intervento del professionista tecnico (ingegnere, architetto, geometra, perito edile ed industriale, ecc.) può assumere aspetti molteplici. In particolare, il tecnico può essere chiamato in causa come Consulente Tecnico d'Ufficio, qualora nominato dal Presidente della Commissione (ad esempio stima della rendita catastale per unità particolarmente complesse quali centrali elettriche, altri opifici industriali, ecc.). In altri casi il professionista può assumere il ruolo di difensore in assistenza alla parte ricorrente. Altresì, trova spesso ricorso la prassi di allegare ad un ricorso tributario in materia catastale, prodotto da un difensore con qualifica professionale giuridica o contabile, la perizia prodotta da un tecnico per l'illustrazione puntuale degli aspetti tecnico-catastali e valutativi.
La presente edizione è aggiornata con le novità introdotte dal decreto legislativo n. 156/2015 "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6. comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b) della legge 11 marzo 2014, n. 23", della circolare n. 38/E del 29/12/2015 dell'Agenzia delle Entrate e della legge n. 208/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" che reca disposizione per il censimento delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare. Si riporta altresì il mutamento di indirizzo degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione in tema di partecipazione dei Comuni al contenzioso tributario sull'attribuzione delle rendite catastali e sul contenuto della motivazione del classamento negli avvisi di accertamento riguardanti variazione d'ufficio della rendita per unità immobiliari già accertate e che non abbiano subito mutazioni edilizie.

Copyright © 2016 EXEO EDIZIONI – per l'utilizzo del materiale consultare le norme di copyright – www.exeo.it - www.catastonline.it

CAPITOLO II
IL PROCESSO TRIBUTARIO
IL PROCEDIMENTO DINANZI ALLE COMMISSIONI

1 Il Ricorso

Il processo prende avvio con il ricorso del contribuente alla Commissione tributaria provinciale avverso un atto dell'Amministrazione finanziaria, dell'Ente locale o del Concessionario della riscossione, consistente:

a) in un avviso di accertamento del tributo;
b) in un avviso di liquidazione del tributo;
c) nel provvedimento che irroga le sanzioni;
d) nel ruolo e la cartella di pagamento;
e) nell'avviso di mora;
f) in uno o più atti attinenti il classamento di immobili e l'attribuzione della relativa rendita;
g) nel rifiuto espresso o tacito (silenzio-rifiuto) della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi non dovuti;
h) nel diniego o la revoca di agevolazioni;
i) in ogni altro atto per il quale è consentito al contribuente di ricorrere alle commissioni tributarie (art. 19 del D.Lgs. 546/92).

Tra le ipotesi di controversie catastali quella concernente il ricorso contro l'attribuzione della rendita catastale all'unità immobiliare urbana è senza altro la più ricorrente.
Il ricorso si propone avverso l'avviso di classamento e di attribuzione della rendita catastale all'unità immobiliare urbana ai cui intestatari catastali viene inviato attraverso un apposito atto di notifica che, in caso di compilazione tradizionale, è firmato in forma autografa dal responsabile del procedimento mentre, in caso di notifica con procedura automatizzata, ai sensi dell'art. 1, comma 375 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, ne riporta il nominativo a stampa.
Gli elementi del provvedimento di notifica da valutare ai fini dell'opportunità dell'impugnativa in quanto incidenti nella determinazione della rendita catastale ai fini ICI, dell'imposta di registro, ecc..) sono, oltre all'intestazione:

— per le u.i.u. a destinazione ordinaria (categorie A, B e C):
— il classamento, ossia l'attribuzione della categoria e della classe;
— la consistenza;
— la rendita catastale;
— per le u.i.u. a destinazione speciale o particolare (categorie D e E), poiché non viene indicata né la classe né la consistenza ma soltanto la categoria e la rendita e la determinazione di questa avviene mediante stima diretta dell'unità immobiliare dichiarata anziché tramite il sistema delle tariffe,

Copyright © 2016 EXEO EDIZIONI – per l'utilizzo del materiale consultare le norme di copyright – www.exeo.it - www.catastonline.it

sono solo questi gli elementi contestabili; tuttavia, per quanto concerne i dati di consistenza, il soggetto destinatario della notifica, potrà valutare se sussistano motivazioni per impugnare l'atto di accertamento dalla relazione di stima che si trova ad esso allegata ed in cui sono riportati oltre i dati dimensionali anche i valori e prezzi unitari e saggio di interesse utilizzati per la determinazione della rendita notificata.

Oltre le questioni di diritto, comuni a tutte le tipologie di controversie, nei ricorsi contro l'attribuzione della rendita catastale sono necessarie specifiche indagini di mercato e valutazioni tecnico-estimative per motivare l'erroneità dell'operato dell'ufficio. Per cui, quando si abbiano da rilevare questioni prettamente tecniche, quando il difensore della parte non è un professionista tecnico, spesso si avvale della consulenza, a latere, di un tecnico che possa produrre una perizia da allegare agli atti di causa.

Pare opportune qui precisare preliminarmente che, nell'ambito del contenzioso tributario, è stato introdotto dall'art. 39, c. 9, del decreto-legge n.98 del 2011 la mediazione tributaria obbligatoria, nei casi ove ricorra. L'istituto del reclamo/mediazione è uno strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza e quindi dell'esito ragionevolmente pronosticabile del giudizio.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, il decreto legislativo n. 156 del 2015, recante "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23", ha modificato l'art. 17 bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 (cfr. art. 9, c.1, lett. l), prevedendo l'applicabilità di questo strumento anche per le controversie di valore indeterminabile, limitatamente a quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo (cioè quelle di natura catastale).

Questo strumento sarà analizzato nel capitolo III, con la variante (semplificazione) apportata dal decreto legislativo n. 156 del 2015. Tale ultima disposizione attribuisce al ricorso tributario, oltre ai suoi contenuti classici ordinari anche la valenza di "reclamo" avviando automaticamente tale fase preliminare di 90 giorni durante la quale il ricorso è praticamente sospeso in attesa che si possa pervenire ad una mediazione.

2 Proposizione del ricorso

Il ricorso può essere proposto secondo le disposizioni di cui all'articolo 137 e seguenti c.p.c., e quanto riportato ai commi 2 e 3 dell'articolo 16 del D. Lgs. 546/92 e quindi può avvenire:

a) mediante l'Ufficiale giudiziario;

Copyright © 2016 EXEO EDIZIONI – per l'utilizzo del materiale consultare le norme di copyright – www.exeo.it - www.catastonline.it

b) a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico raccomandato senza busta;
c) direttamente all'Ufficio l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta.

3 Termine per la proposizione del ricorso

Il termine per ricorrere è di 60 giorni che decorrono dalla data di notifica dell'atto a pena di inammissibilità, nel senso che trascorso inutilmente il termine senza che la parte abbia presentato ricorso, l'accertamento, l'avviso di liquidazione od ogni altro atto non possono più considerarsi impugnabili.[2]
Nel caso di rifiuto tacito [di cui al punto g) del paragrafo 1], i 60 giorni decorrono dal novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta.
Per il computo dei termini si osservano le norme dell'art. 2963 c.c. e dell'art. 155 c.p.c., escludendo il giorno iniziale, mentre si conteggia quello finale.
Nel caso in cui l'ultimo giorno del termine fosse festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno successivo non festivo (il sabato è parificato ad un giorno festivo in seguito alla modifica dell'art. 155 c.p.c.).
Anche al processo tributario si applica il periodo feriale di sospensione che va dal 1° agosto al 31 agosto.[3] Pertanto, nel calcolo dei termini processuali, ove rientrassero all'interno di tale periodo, si "saltano" 46 giorni, corrispondenti appunto al periodo di sospensione feriale.

4 Contenuto del ricorso

Il ricorso deve contenere l'indicazione:
- della Commissione tributaria;
- del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;

[2] Per i ricorsi per i quali è prevista la mediazione, come per la materia catastale a decorrere dal 1/1/2016, si veda capitolo III, paragrafo 1 (cfr. art. 17 bis del D. Lgs. 546/92).
[3] La pausa estiva è stata ridotta a partire dal 2015 per tutti gli adempimenti riguardanti la giustizia ordinaria, amministrativa e tributaria. Lo ha stabilito l'articolo 16 del Dl 132/2014, convertito con legge sione n. 162/2014, che, al comma 1, modifica l'articolo 1 della legge 742/1969, sostituendo le parole "… dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno" con le seguenti "… dal 1° al 31 agosto di ciascun anno", e, al successivo comma 3, ne stabilisce la decorrenza "… dall'anno 2015".

Copyright © 2016 EXEO EDIZIONI – per l'utilizzo del materiale consultare le norme di copyright – www.exeo.it - www.catastonline.it

- dell'Ufficio l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nei cui confronti è proposto il ricorso;
- dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
- dei motivi.

Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle predette indicazioni, ad eccezione del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritta a norma del comma precedente (vizi sanabili).
Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall' art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell' originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall' art. 14, comma 2.

5 Costituzione in giudizio del ricorrente

Successivamente alla proposizione del ricorso, che deve essere notificato all'altra parte (l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) nei modi già visti, c'è la costituzione in giudizio che deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo (art. 22 del D. Lgs. 546/92).
All'uopo il ricorrente deposita presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale uno dei seguenti atti:

1. l'originale del ricorso notificato a mezzo dell'Ufficiale giudiziario;
2. copia del ricorso consegnato direttamente;
3. copia del ricorso spedito per posta.

Unitamente al ricorso l'interessato presenta fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata nonché l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, e gli altri documenti utili alla controversia. Tutto questo va a costituire il fascicolo del ricorrente.

6 Costituzione in giudizio dell'Ufficio

Analogamente, l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri

Copyright © 2016 EXEO EDIZIONI – per l'utilizzo del materiale consultare le norme di copyright – www.exeo.it - www.catastonline.it

enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nei cui confronti è stato proposto il ricorso, si costituisce in giudizio entro 60 giorni dalla data di notifica del ricorso.
Diversamente dal termine imposto al contribuente, in questo caso trattasi di termine non perentorio, che non comporta cioè inammissibilità.
Nel caso di inosservanza non sono previste specifiche preclusioni a carico della parte resistente salvo che per la chiamata di terzi in causa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 del D. Lgs. 546/92.
Altresì, non possibile opporsi agli atti precedenti alla costituzione compiuti dalle altre parti, nonché esclude dal diritto alla notificazione dei normali atti processuali dei quali, invece, ricevono comunicazione o hanno immediata conoscenza le parti costituite.
Infatti, l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 546/92, espone l'Ufficio non costituito al pregiudizio di non ricevere l'avviso di trattazione, con l'ovvia conseguenza dell'impedimento oggettivo a costituirsi, sia pure tardivamente, ex art. 32, comma 2 (mediante deposito di memoria illustrativa fino a dieci giorni liberi prima della data di trattazione), privandolo altresì della facoltà di chiedere la discussione in pubblica udienza, ex art. 33, comma 1.
La costituzione in giudizio della parte resistente può avvenire tardivamente, purché entro il termine ultimo di dieci giorni liberi prima della trattazione in camera di consiglio, oppure, nel caso di discussione in pubblica udienza, sino all'udienza stessa.
La costituzione avviene materialmente attraverso il deposito presso la segreteria della Commissione adita di un fascicolo contenente le controdeduzioni, in tante copie quante sono le parti in giudizio, e i documenti offerti in comunicazione.
Con le controdeduzioni, la parte resistente espone le sue difese, indica le prove di cui intende avvalersi, propone le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

7 Documentazione aggiunta

I documenti che le parti (attore e convenuto) producono devono essere elencati nei rispettivi atti ed allegati ad essi.
Se sono esibiti separatamente va predisposta apposita nota sottoscritta e depositata in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti (art. 24 del D. Lgs. 546/92).
È ammesso depositare documenti fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione della vertenza (art. 32, comma 1, del D. Lgs. 546/92).
Il deposito di memorie illustrative è ammesso fino a 10 giorni liberi prima della data di trattazione della vertenza (art. 32, comma 2, del D. Lgs. 546/92).

Copyright © 2016 EXEO EDIZIONI – per l'utilizzo del materiale consultare le norme di copyright – www.exeo.it - www.catastonline.it

Sono consentite brevi repliche nel caso di trattazione della controversia in camera di consiglio, fino a 5 giorni liberi prima della data della camera di consiglio (art. 32, comma 3, del D. Lgs. 546/92).
Dei documenti allegati o prodotti separatamente si deposita un numero di copie pari a quello delle parti del processo.

8 Integrazione dei motivi

È ammessa l'integrazione dei motivi del ricorso che si renda necessaria nel caso in cui la controparte abbia depositato documenti non conosciuti dall'altra parte entro il termine perentorio di 60 giorni dal deposito stesso o per ordine della Commissione (art. 24 D. Lgs. 546/92).
Qualora sia già stata fissata la trattazione della controversia, l'interessato deve dichiarare a pena di inammissibilità non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti di ricorso. In questo caso la trattazione o l'udienza verranno rinviate per consentire i relativi adempimenti.
Trattandosi di adempimenti entro "giorni liberi" il computo dei termini deve essere effettuato non calcolando né il giorno iniziale, né quello finale, a ritroso dalla data di trattazione della controversia, tenendo presente la sospensione feriale e l'ipotesi di scadenza del termine in un giorno festivo.

9 Iscrizione del ricorso nel registro generale

La segreteria della Commissione tributaria iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, nel quale confluiscono i fascicoli del ricorrente e della parte resistente.
I rispettivi fascicoli vengono restituiti alle parti al termine del processo (art. 25 D. Lgs. 546/92).

10 Assegnazione del ricorso

Esperite tutte le formalità di cui sopra, il Presidente della Commissione tributaria assegna il ricorso ad una delle Sezioni.
Lo stesso Presidente provvede ad assegnare alla medesima Sezione ricorsi concernenti identiche questioni (art. 26 D. Lgs. 546/92).

Copyright © 2016 EXEO EDIZIONI – per l'utilizzo del materiale consultare le norme di copyright – www.exeo.it - www.catastonline.it

11 Esame preliminare del ricorso

È effettuato dal Presidente di sezione della Commissione tributaria, dopo che sono scaduti i termini per la costituzione delle parti in giudizio.
Tale fase ha lo scopo manifesto di alleggerire le Commissioni mediante l'eliminazione delle controversie che a prima vista sono inammissibili, in quanto, ad esempio, manca uno dei requisiti e dei presupposti per il ricorso, ovvero per l'inutile decorrenza del termine di notifica per la proposizione del ricorso, o per la tardiva costituzione in giudizio del ricorrente (art. 27 D. Lgs. 546/92).
All'uopo, il Presidente, con suo decreto (cfr. art. 135 c.p.c), dichiara l'inammissibilità del ricorso; inammissibilità che deve essere dichiarata nei soli casi espressamente previsti dalla legge. Il Presidente di Sezione, ove ne sussistano i presupposti, può dichiarare anche la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.
Contro il decreto, è ammesso reclamo che va presentato alla stessa Commissione o alla stessa Sezione di cui fa parte il Presidente.
Esso va notificato alle altre parti costituite entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento presidenziale effettuato ad opera della Segreteria; successivamente, entro il termine perentorio di 15 giorni, dall'ultima notificazione a pena d'inammissibilità rilevabile d'ufficio, il reclamo va depositato in Segreteria (art. 28 D. Lgs. 546/92) nei modi già visti in precedenza con riferimento alla costituzione in giudizio del ricorrente.
Si apre quindi un vero e proprio contenzioso, ancorché incidentale, in quanto anche le altre parti, sempre entro 15 giorni, possono presentare controdeduzioni.
Successivamente, scaduti i termini, la Commissione decide immediatamente.
La fase si chiude con una sentenza, se la Commissione condivide l'operato del Presidente sulla inammissibilità del ricorso, ovvero con una ordinanza (non impugnabile) nel caso contrario, che dispone la prosecuzione del processo.

13 Riunione dei ricorsi

In qualunque momento il Presidente della Sezione (art. 29 D.Lgs. 546/92) dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla Sezione da lui presieduta, se essi hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi (Artt. 273 e 274 del c.p.c).
Il Presidente della Commissione ha facoltà, d'ufficio o su istanza di parte, di assegnare ad una stessa sezione, per ragioni di economia organizzativa, le controversie concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo, affinché si possa valutare l'ipotesi di trattazione congiunta.

Copyright © 2016 EXEO EDIZIONI – per l'utilizzo del materiale consultare le norme di copyright – www.exeo.it - www.catastonline.it

14 La trattazione della controversia

La fase di vera e propria trattazione della controversia inizia con la nomina del relatore e con la fissazione dell'udienza di trattazione, cui provvede il Presidente di Sezione quando sono scaduti i termini per la costituzione delle parti e sempreché egli non abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso (art. 30 D.Lgs. 546/92).
Successivamente, la Segreteria della Commissione tributaria provvede a dare comunicazione dell'udienza stessa alle parti costituite in giudizio.
Il relativo avviso, con la precisa indicazione della Sezione, della data e dell'ora della convocazione, nonché della controversia cui si riferisce, deve essere comunicato alle parti almeno 30 giorni liberi prima dell'udienza (art. 31 D. Lgs. 546/92).
Allo scopo di snellire il processo tributario, la controversia è ordinariamente trattata in camera di consiglio, cioè senza la presenza delle parti (art. 33 D. Lgs. 546/92).
La pubblica udienza deve essere opportunamente richiesta con istanza di parte da depositare nella segreteria e notificare alle altri parti costituite almeno dieci giorni liberi prima della data di trattazione (comma 1, art. 33, D. Lgs. 546/92).
L'udienza pubblica è obbligatoria, nel senso che una volta che la parte ha optato per essa, il Presidente di sezione non ha alcun potere discrezionale per scegliere in modo contrario, cioè per la trattazione in camera di consiglio.
Sia l'udienza pubblica che la trattazione in camera di consiglio sono aperte dal relatore che espone al Collegio giudicante i fatti e le questioni della controversia (art. 34 D. Lgs. 546/92).
Dell'udienza è redatto apposito verbale dal Segretario.
Relativamente alla discussione in pubblica udienza, la Commissione può disporre il differimento della medesima discussione ad udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti (art. 34 D. Lgs. 546/92).
Nel caso di sentenza pronunciata in pubblica udienza con la partecipazione di una sola parte, ove la predetta istanza non sia stata notificata all'altra, essa è nulla.
Il Collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza, ovvero se questa si è tenuta in Camera di consiglio, dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto, con il sistema di votazione e formazione delle maggioranze di cui all'art. 276 e segg. del c.p.c. (art. 35 D. Lgs. 546/92).
Qualora sussistano adeguati motivi, è possibile rinviare la deliberazione in camera di consiglio di non oltre 30 giorni dalla trattazione della controversia.

Copyright © 2016 EXEO EDIZIONI – per l'utilizzo del materiale consultare le norme di copyright – www.exeo.it - www.catastonline.it

15 La sentenza

La decisione della controversia assume la connotazione della sentenza, che è pronunciata nelle forme tipiche previste dal sistema processuale (art. 132 c.p.c.) cioè in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica Italiano e deve contenere:

- l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori (se vi sono);
- la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
- le richieste delle parti;
- la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;
- il dispositivo.

La sentenza deve, inoltre, riportare la data della deliberazione ed è sottoscritta dal Presidente e dall'estensore (art. 36 D. Lgs. 546/92).
Successivamente alla deliberazione, la sentenza è resa pubblica mediante deposito nella Segreteria del testo integrale, comprensivo di intestazione, motivazione e dispositivo (art. 37 D. Lgs. 546/92).
Il deposito dell'intera decisione deve avvenire entro 30 giorni dalla deliberazione. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti entro 10 giorni dal deposito della medesima (art. 37 D. Lgs. 546/92).
Ciascuna delle parti può richiedere alla Segreteria copie autentiche della sentenza.
La Segreteria è tenuta a rilasciarle entro 5 giorni, con l'avvertenza che se a richiederle è una parte diversa dall'Ufficio del Ministero delle finanze, questa deve corrispondere le relative spese di rilascio mediante applicazione ed annullamento di marche da bollo nella misura fissata dal Ministero delle Finanze (art. 38 D. Lgs. 546/92).
È posto a carico delle parti interessate l'onere di provvedere alla notificazione della sentenza, nonché di depositare, nei successivi 30 giorni l'originale della notifica o copia autenticata della medesima in Segreteria.
La notifica della sentenza può avvenire anche a mezzo del servizio postale; il deposito presso la Commissione tributaria può avvenire anche esso a mezzo del servizio postale con allegazione di copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento.
Con la notificazione della sentenza, a cura della parte che vi ha interesse, inizia a decorrere il termine breve – di 60 giorni – per l'impugnazione: a valere nei confronti di tutte la parti in causa, compreso il soggetto che procede alla notifica.
Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, questa passa in giudicato, in mancanza di appello, dopo il termine di sei mesi, decorrente dal deposito della sentenza (art. 327 c.p.c.).
Tale nuovo termine introdotto dalla legge n. 69 del 2009 decorre dalla data di entrata in vigore (cfr. articolo 58, comma 1, che stabilisce che le modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di

Copyright © 2016 EXEO EDIZIONI – per l'utilizzo del materiale consultare le norme di copyright – www.exeo.it - www.catastonline.it

procedura civile si applicano ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data della sua entrata in vigore: 4/7/2009).
Rimangono ferme, peraltro, le disposizioni della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione di diritto dei termini processuali, per cui, in entrambi i casi sopra schematizzati, il computo dei termini è sospeso nel periodo feriale, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.
La Commissione Tributaria dovrà giudicare nei limiti e nell'ambito delle domande e delle eccezioni di parte.
La sentenza deve contenere la data della deliberazione e deve essere sottoscritta dal Presidente e dal giudice estensore. La mancanza di questi elementi comporta la nullità insanabile, rilevabile d'ufficio.
La sentenza emessa dalla Commissione Tributaria è pubblicata nel testo integrale originale, mediante deposito in segreteria, entro 30 giorni dalla deliberazione. L'avvenuto deposito è certificato dal segretario, che appone la propria firma e la data sulla sentenza. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti a cura della segreteria entro 10 giorni dall'avvenuto deposito.
Le spese del giudizio vengono liquidate con la sentenza e poste a carico della parte soccombente come previsto dall'art. 92 del codice di procedura civile. Tuttavia la Commissione Tributaria può dichiarare le spese di giudizio compensate in tutto o in parte qualora vi sia soccombenza reciproca o quando ricorrano altri giusti motivi.
La sentenza di condanna dell'ufficio finanziario o del concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme dovute, sia essa emessa dalla Commissione Provinciale o in grado di appello dalla Commissione Regionale, non è immediatamente esecutiva, ma può essere eseguita solo dopo il passaggio in giudicato, cioè quando si sono esauriti tutti i gradi del giudizio o quando, per scadenza dei termini, non è più impugnabile.
In questo caso la segreteria della Commissione che l'ha emessa, a richiesta della parte o del difensore, ne rilascia copia "spedita in forma esecutiva".
La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale e Regionale spedita in forma esecutiva costituisce titolo per eseguire le azioni esecutive previste dal codice di procedura civile (Libro III, Titolo I e II), in caso di inerzia degli enti impositori.

16 Sospensione, interruzione, estinzione del processo

Si ha sospensione del processo ove sorga l'esigenza di risolvere in via pregiudiziale una questione di falsità in atti o documenti (sollevata con la querela di falso art. 221 e segg. c.p.c.), ovvero una questione sullo stato e sulla capacità delle persone (esclusa la capacità di stare in giudizio).

In tale circostanza, essendo prevista la competenza esclusiva del tribunale civile (art. 9 c.p.c.), è consequenziale che il giudice tributario debba sospendere il

Copyright © 2016 EXEO EDIZIONI – per l'utilizzo del materiale consultare le norme di copyright – www.exeo.it - www.catastonline.it

Il ricorso per ottemperanza deve essere depositato in doppio originale alla segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, se questa ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, e, in ogni altro caso, alla segreteria della Commissione Tributaria Regionale.
L'atto (art. 70 D. Lsg. n. 546/92) deve essere indirizzato al Presidente della Commissione e deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, da allegare in copia insieme all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora.
Entro 20 giorni dalla comunicazione, l'ufficio impositore può trasmettere le proprie osservazioni alla Commissione Tributaria, allegando la documentazione attestante l'eventuale adempimento.
La trattazione in camera di consiglio deve essere fissata non oltre 90 giorni dal deposito del ricorso. La segreteria provvede a comunicare alle parti la data della trattazione in camera di consiglio almeno 10 giorni liberi prima.

Nell'udienza camerale di trattazione il Collegio, sentite le parti e acquisiti i documenti necessari, adotta con sentenza immediatamente esecutiva i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio dell'ente impositore che li ha omessi. . Il collegio, se lo ritiene opportuno, può delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni del Titolo VII del Capo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Il Collegio, infine, eseguiti i provvedimenti di attuazione della sentenza non ottemperata, e preso atto di quelli emanati dal componente delegato o dal Commissario ad acta, dichiara con ordinanza la chiusura del procedimento di ottemperanza.
Per il pagamento di somme dell'importo fino a ventimila euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso dalla Commissione in composizione monocratica

32 Schemi procedurali

Nelle due figure seguenti, per sintetizzare lo sviluppo analitico svolto del processo tributario, si riporta lo schema di flusso che regola rispettivamente il processo in primo grado ed in appello.
Il diagramma di flusso del procedimento presso la Commissione Tributaria Provinciale tiene conto dell'istituto del reclamo/mediazione di cui all'articolo 17-bis del D.Legs.. n. 548/92, di cui all'anticipazione già riportata nel paragrafo uno di questo capitolo e che sarà oggetto di trattazione in dettaglio nel capitolo III.

Copyright © 2016 EXEO EDIZIONI – per l'utilizzo del materiale consultare le norme di copyright – www.exeo.it - www.catastonline.it

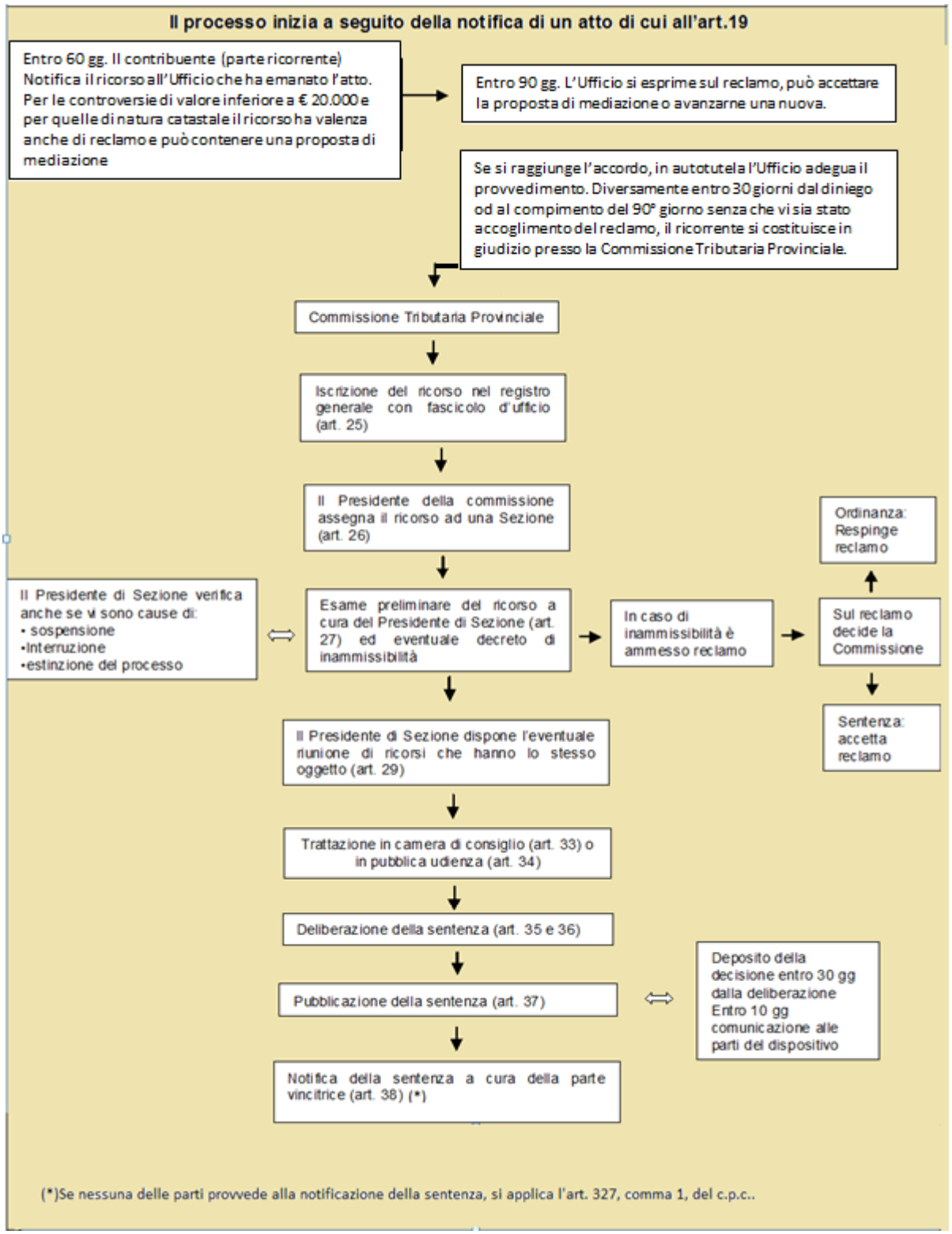

Copyright © 2016 EXEO EDIZIONI – per l'utilizzo del materiale consultare le norme di copyright – www.exeo.it - www.catastonline.it

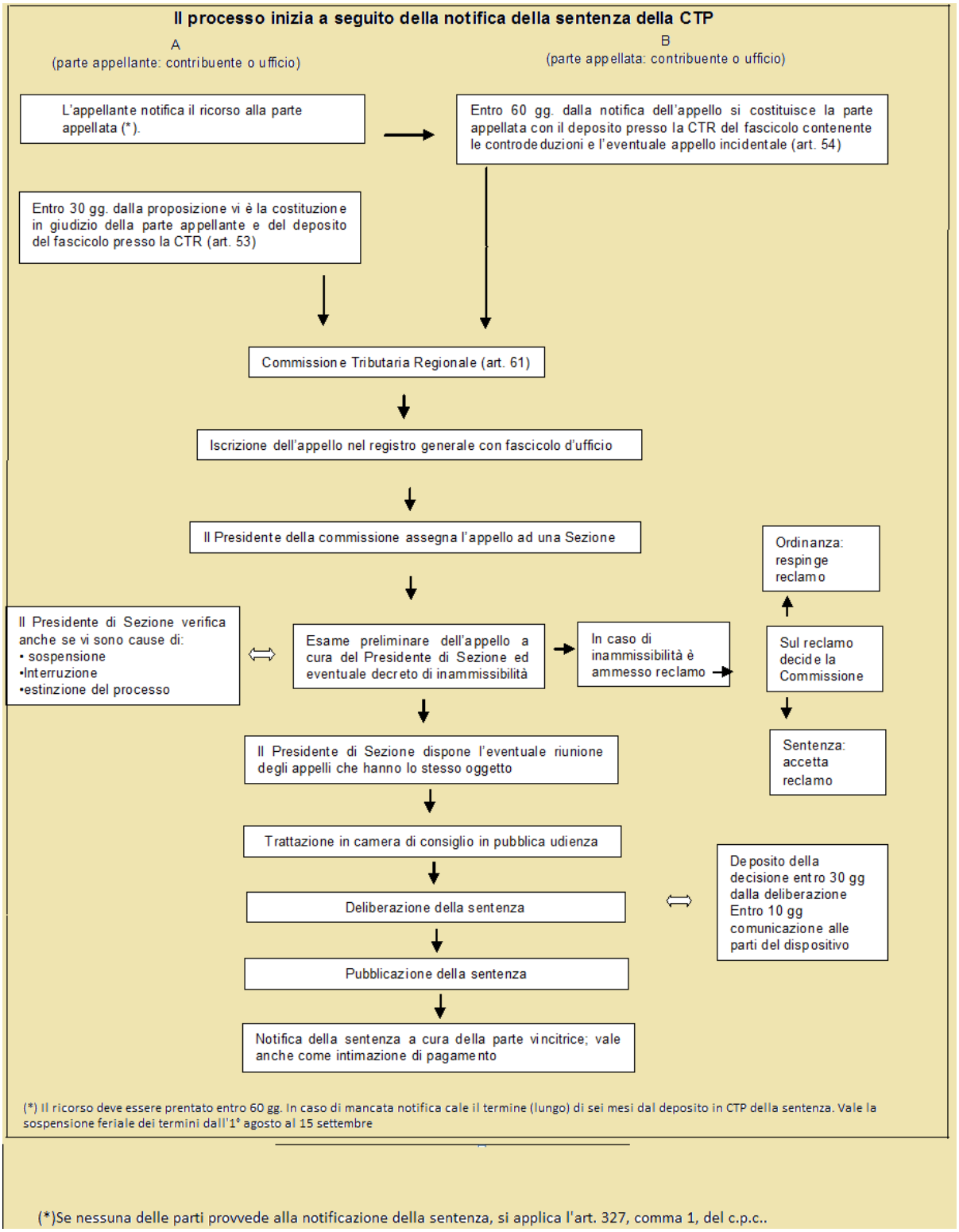

33 La consultazione telematica

Con la circolare 26/E del 16 marzo 2001 del Ministero delle Finanze è stata disposta la creazione della banca dati del contenzioso tributario.

Copyright © 2016 EXEO EDIZIONI – per l'utilizzo del materiale consultare le norme di copyright – www.exeo.it - www.catastonline.it

Per accedere alle informazioni gli utenti devono effettuare la procedura di abilitazione al servizio di accesso telematico, che prevede il rilascio di un codice pin e di una password.
Ottenuta l'abilitazione al servizio di accesso telematico, la procedura da seguire prevede l'inserimento in fase di autenticazione del proprio codice fiscale e della password.
Terminata la fase di autenticazione, all'interno del servizio telematico Entratel, nella pagina "Servizi" apparirà la dicitura "Informazioni dati commissioni tributarie".
Selezionando la regione geografica in cui si intende effettuare la ricerca appaiono i link delle commissioni provinciali e della commissione tributaria regionale.
È possibile consultare:

- Elenco Giudici Tributari per Sezione;
- Ricerca delle vertenze tributarie.

Con la prima scelta si possono leggere le composizioni delle Commissioni con i nomi dei giudici, l'indicazione del Presidente, e del relatore.
Per analizzare il fascicolo processuale è necessario inserire il numero di protocollo e la data di presentazione dell'atto o effettuare la ricerca con i dati della parte o del difensore. Si aprirà una schermata con tutti i dati del fascicolo:

- dati del deposito;
- sezione;
- se la discussione si terrà in camera di consiglio o pubblica udienza;
- dati del ricorrente;
- dati del difensore;
- controparte;
- allegati, memorie, deduzioni, controdeduzioni;
- dispositivi delle sentenze.

Anche la singola persona fisica, purché registrata a Fisconline può ottenere accesso alla banca dati del contenzioso, con le stesse modalità viste con la procedura Entratel, ma limitatamente alla sua pratica.

Copyright © 2016 EXEO EDIZIONI – per l'utilizzo del materiale consultare le norme di copyright – www.exeo.it - www.catastonline.it

CAPITOLO III
MEDIAZIONE TRIBUTARIA – CONTRIBUTO UNIFICATO

La mediazione (o reclamo preventivo all'avvio del ricorso tributario) è stata introdotta dall'art. 39, comma 9, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011 che ha inserito l'art. 17-bis nel decreto legislativo n. 546 del 1992.
Il suddetto articolo 17-bis è stato, poi, emendato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 in attuazione dell'articolo 10 della legge 11 marzo 2014, n. 23 (legge delega su più materie, tra cui il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, assicurando la terzietà dell'organo giudicante).
Più in generale, le più importanti modifiche apportate al decreto n. 546/92 dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 , riguardano:

- l'estensione dell'ambito di applicazione della conciliazione al giudizio di appello e alle controversie soggette a reclamo/mediazione;
- l'estensione dell'ambito di operatività del reclamo/mediazione alle controversie dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a quelle degli enti locali, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 4463, nonché alle controversie catastali;
- la rivisitazione della disciplina della tutela cautelare, che è stata estesa a tutte le fasi del processo, codificando in tal modo i principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità;
- l'esecutività immediata delle sentenze non definitive concernenti i giudizi promossi avverso gli atti relativi alle operazioni catastali e di quelle, sempre non definitive, recanti condanna al pagamento di somme a favore dei contribuenti, eventualmente subordinato alla prestazione di idonea garanzia in caso di somme di importo superiore a 10.000 euro;
- il mantenimento del criterio della riscossione frazionata del tributo in pendenza di giudizio;
- la previsione del giudizio di ottemperanza come unico meccanismo processuale di esecuzione delle sentenze, siano esse definitive o meno, escludendo la possibilità di ricorso all'ordinaria procedura esecutiva, contemplata dal vigente testo del decreto n. 546;
- l'affidamento alla commissione tributaria, in composizione monocratica, della cognizione dei giudizi di ottemperanza instaurati per il pagamento di somme di importo non superiore a 20.000 euro e, in ogni caso, per il pagamento delle spese di giudizio;
- l'innalzamento del valore dei giudizi in cui i contribuenti possono stare personalmente, senza l'assistenza di un difensore abilitato, che viene portato, dagli attuali 2.582,28 euro, a 3.000,00 euro;
- l'ampliamento della categoria dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica, nella quale sono stati inseriti i dipendenti dei CAF, in relazione alle

Copyright © 2016 EXEO EDIZIONI – per l'utilizzo del materiale consultare le norme di copyright – www.exeo.it - www.catastonline.it

controversie che derivano da adempimenti posti in essere dagli stessi CAF nei confronti dei propri assistiti.

1 La mediazione

L'art. 17-bis del D.Legs.. 546/92 prevede che, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro (compresa la materia catastale, il cui valore della controversia è indeterminabile), il ricorso assolve anche la funzione di reclamo, per cui l'iter procedurale, presso la Commissione Tributaria Provinciale, assume una sua fisionomia specifica. Viene introdotta una fase transitoria di analisi del ricorso stesso, il cui esito può portare fino al superamento del ricorso medesimo.

È chiaramente uno strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie accedendo al giudice, solo dopo un esame preliminare della vicenda da parte dell'organo che ha emanato l'atto impugnando.

Possono essere oggetto di mediazione anche le controversie relative al silenzio rifiuto alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori (art. 21, c. 2, del D.lgs. n. 546 del 1992).

Sul tema specifico della mediazione, le recenti modifiche introdotte dal D.Legs.. 156/2015, rispetto alle previsioni originarie riguardano in particolare:

- l'estensione dell'ambito di applicazione dell'istituto a tutti gli enti impositori, agli agenti della riscossione e ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997, nonché alle controversie in materia catastale;
- la semplificazione delle modalità di instaurazione del procedimento;
- la quantificazione del beneficio della riduzione delle sanzioni in senso più favorevole al contribuente;
- le regole per il pagamento delle somme dovute a seguito di mediazione;
- l'estensione anche alle cause reclamabili della possibilità di esperire la conciliazione giudiziale.

La mediazione tributaria, per la materia ctastale, è applicabile per le notifiche successive al 1°/1/2016.

1.1 Modalità procedurali

Per effetto della semplificazione di cui al comma 1 dell'articolo 17-bis del D.Legs. 546/92, **il ricorso, oltre agli effetti sostanziali e processuali tipici del ricorso, produce automaticamente anche gli effetti di un reclamo** e può

Copyright © 2016 EXEO EDIZIONI – per l'utilizzo del materiale consultare le norme di copyright – www.exeo.it - www.catastonline.it

contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Nell'ambito delle controversie inerenti operazioni catastali, tale proposta potrà avere ad oggetto, ad esempio, la modifica del classamento o della rendita catastale determinata dall'Ufficio.
La proposta deve essere motivata sulla base di specifici elementi di fatto e di diritto e ad essa deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende depositare al momento dell'eventuale costituzione in giudizio.
Fermo restando il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento per la proposizione del ricorso, **il nuovo istituto apre una fase amministrativa di 90 giorni** nel corso della quale il contribuente e l'Ufficio possono giungere a una rideterminazione della pretesa tributaria ovvero dell'importo chiesto a rimborso.

Il termine di 90 giorni va computato dalla data di notifica del ricorso all'ente impositore. Se la notifica del ricorso è effettuata a mezzo del servizio postale, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del ricorso da parte dell'ente destinatario, in analogia con quanto accade per la decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente, alla luce del prevalente indirizzo della giurisprudenza della Corte di cassazione.
Il ricorso con proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa, è soggetto alle medesime formalità di presentazione illustrate nel capito II.

A seguito dell'inutile decorso del termine per la mediazione, il ricorso procede in sede giurisdizionale, con l'iter illustrato nel precedente Capitolo II.
Ciò comporta, pertanto, che:
- i motivi del ricorso debbono essere integralmente esposti sin dalla proposizione in quanto non è consentito integrare successivamente all'introduzione del giudizio i motivi, salvo che l'integrazione sia resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera di altre parti o per ordine della Commissione.
- il ricorso depositato nella segreteria della Commissione tributaria provinciale deve essere conforme a quello consegnato o spedito all'Ufficio, a pena di inammissibilità.

Nel ricorso devono essere indicati:
- l'Ufficio nei cui confronti è avviata la procedura di mediazione, ossia la struttura "che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto";
- il contribuente e il suo legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché il codice fiscale e l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- l 'atto impugnato e l'oggetto dell'istanza;
- i motivi.

Copyright © 2016 EXEO EDIZIONI – per l'utilizzo del materiale consultare le norme di copyright – www.exeo.it - www.catastonline.it

Nel caso di rifiuto tacito opposto a una domanda di rimborso, invece, il ricorso può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di rimborso presentata (entro i termini previsti) e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.

Il contributo unificato per le spese di giustizia non è dovuto alla presentazione del ricorso, ma soltanto nell'ipotesi in cui il contribuente, all'esito infruttuoso del procedimento di mediazione, si costituisca presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale.

L'organo che procede all'istruttoria, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione del contribuente, formula d'ufficio una propria proposta di mediazione.
Le valutazioni dell'Ufficio devono fondarsi sui tre criteri specifici: "eventuale incertezza delle questioni controverse", del "grado di sostenibilità della pretesa" e del "principio di economicità dell'azione amministrativa".

L'istruttoria relativa al procedimento di mediazione è attribuita ad apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti impugnabili.
Tali strutture sono gli Uffici legali istituiti presso ciascuna Direzione regionale o provinciale e il Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate. Per gli uffici provinciali – Territorio dell'Agenzia delle Entrate il riferimento è costituito da apposite strutture di staff, alle dirette dipendenze del direttore.

L'Ufficio in esito all'esame del ricorso può:
- accoglierlo integralmente annullando l'atto impugnato;
- accoglierlo parzialmente annullando in parte l'atto impugnato;
- formulare una proposta di pagamento dell'intero importo del tributo con riduzione delle sanzioni al quaranta per cento;
- mediare la controversia rideterminando la pretesa.

Nel caso l'atto venga annullato in autotutela, l'Ufficio porterà a conoscenza del contribuente il provvedimento di accoglimento dell'istanza. Allo stesso modo opererà l'Ufficio quando riterrà sussistenti i presupposti del rimborso richiesto.

Di norma, l'accordo si conclude al momento della sottoscrizione, da parte dell'Ufficio e del contribuente, di un atto contenente l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione (tributo, interessi, sanzioni) e le modalità di versamento degli stessi (comprese le modalità di rateizzazione delle somme dovute).
L'accordo può anche concludersi mediante sottoscrizione per accettazione della proposta di mediazione formulata da una delle parti.
La conclusione dell'accordo di mediazione individua il momento a partire dal quale decorre il termine per effettuare il pagamento che realizza il perfezionamento della mediazione.

Copyright © 2016 EXEO EDIZIONI – per l'utilizzo del materiale consultare le norme di copyright – www.exeo.it - www.catastonline.it

Il pagamento va effettuato, anche tramite compensazione, mediante modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo.
Nell'atto di mediazione, dalle somme dovute vanno scomputate quelle eventualmente già pagate in esecuzione dell'atto impugnato.

Trattandosi di potenziali controversie di valore non superiore a ventimila euro, di regola, non sono ammesse più di otto rate.
Il mancato pagamento delle rate successive alla prima determina la decadenza dal beneficio della rateazione, l'atto di mediazione costituisce titolo per la riscossione coattiva con iscrizione a ruolo dell'intero importo residuo e di una sanzione, che è pari al sessanta per cento delle somme ancora dovute.

La mediazione relativa al diniego di un rimborso si perfeziona con la sola conclusione dell'accordo.
Per le controversie aventi ad oggetto operazioni catastali, a seguito dell'accordo di mediazione, gli atti catastali verranno aggiornati nei termini risultanti dall'accordo (si fa riferimento, in particolare, ai ricorsi aventi ad oggetto il classamento o la rendita catastale degli immobili).

Se l'accordo di mediazione non viene raggiunto, **il contribuente ha trenta giorni di tempo per costituirsi in giudizio** depositando presso la Commissione tributaria provinciale il ricorso notificato all'Ufficio.
Il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio inizia a decorrere dal giorno successivo:

- a quello del compimento dei 90 giorni dal ricevimento del ricorso da parte della Direzione, se non è stato notificato alcun provvedimento di accoglimento della medesima ovvero se le parti non hanno concluso alcun accordo di mediazione;
- a quello in cui è stato notificato il diniego alla proposta di mediazione, qualora l'ufficio abbia notificato tale diniego prima del decorso dei suddetti 90 giorni;
- a quello in cui è stato notificato un provvedimento con il quale l'ufficio ha accolto parzialmente la richiesta nel caso in cui l'ufficio abbia provveduto prima del decorso dei suddetti 90 giorni.

La costituzione avviene con il deposito presso la Commissione tributaria provinciale, del ricorso. In tale fase il ricorrente versa il contributo unificato.
Successivamente alla costituzione in giudizio delle parti, la Commissione tributaria provinciale procede all'esame della controversia tenendo conto, ovviamente, del procedimento di mediazione e delle vicende che l'hanno caratterizzato.

Nella sentenza conclusiva la parte soccombente può essere condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione.

Copyright © 2016 EXEO EDIZIONI – per l'utilizzo del materiale consultare le norme di copyright – www.exeo.it - www.catastonline.it

Infatti, in caso di lite mediabile, la Commissione tributaria può compensare parzialmente o per intero le spese di lite tra le parti solo se vi è soccombenza reciproca o ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.

Le controversie instaurate a seguito di rigetto del ricorso ovvero di mancata conclusione dell'accordo di mediazione rientrano nell'ambito di applicabilità della conciliazione, disciplinata dai nuovi articoli 48, 48-bis e 48-ter del decreto n. 546/92.
Possono essere oggetto di conciliazione anche le cause, pendenti al 1° gennaio 2016, di valore non superiore a ventimila euro e concernenti atti dell'Agenzia delle entrate, per le quali sia stata esperita infruttuosamente la mediazione in applicazione della previgente disciplina.

1.2 L'applicazione per gli atti dell'Agenzia delle Entrate Uffici provinciali territorio - Cronistoria

Per effetto delle disposizioni di cui all'art. 23-quater, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dal 1° dicembre 2012 l'Agenzia del territorio è stata incorporata nell'Agenzia delle entrate, che dalla predetta data esercita le funzioni e i compiti facenti capo all'Ente incorporato, ivi compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali.
In virtù di ciò sono oggetto di mediazione le controversie relative ai seguenti atti degli Uffici provinciali territorio dell'Agenzia delle Entrate:

- avviso di accertamento del tributo;
- avviso di liquidazione del tributo;
- provvedimento che irroga le sanzioni;
- ruolo;
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi,
- sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
- diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- attribuzione della rendita (a decorrere dall'1/1/2016)
- ogni altro atto per il quale la legge prevede l'autonoma impugnabilità.

In rapporto alla previgente formulazione dell'art. 17-bis del D.Legs.. 546/92, l'Agenzia del territorio con la Circ. n. 49/E del 28 dicembre 2012, ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti la mediazione tributaria per gli atti emessi dai propri Uffici provinciali.
Viene chiarito che il contribuente deve esperire la fase della mediazione qualora oggetto di contestazione sia non solo la rendita attribuita, ma anche il tributo liquidato e/o i relativi accessori ovvero le sanzioni irrogate con il medesimo atto.

Copyright © 2016 EXEO EDIZIONI – per l'utilizzo del materiale consultare le norme di copyright – www.exeo.it - www.catastonline.it

attengono soprattutto ad uno stato di fatto che è - come tale - indipendente dalle finalità del finanziamento pubblico (la cui utilizzazione ben può risultare in concreto difforme dagli scopi per i quali esso sia stato concesso), dall'altro, che non necessariamente vi è corrispondenza tra classificazione catastale ai fini dell'attribuzione della rendita e qualificazione ai fini della normativa sull'edilizia popolare ed economica (cfr. Cass. civ. sentenze nn. 15235 del 2004 e 4085 del 1999).».
Vedi anche sentenze Corte di Cassazione n. 27917/2009; 21725/2006; 15235/2004 ed ordinanza n. 21415/2009.

12 Immobili di interesse artistico storico e classamento catastale

In molti ricorsi, viene sostenuto che in relazione al riconoscimento di immobile di interesse artistico storico da parte delle competenti Sopraintendenze per i storici artistici, all'immobile debba essere attribuita la categoria catastale A/9 "Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici".
Tale assunzione è erronea in quanto per l'attribuzione della categoria catastale occorre riferirsi soltanto alla tipologia immobiliare e caratteristiche dell'unità immobiliare e queste possono essere tali da comportare il censimento in una qualsiasi delle categoria del gruppo A, riservato alle abitazioni, così come previsto dalla normativa catastale.
Pertanto in catasto possono verificarsi indifferentemente casi di unità immobiliari che siano censite in categoria A/9 senza che siano state riconosciute di interesse artistico storico, ed abitazioni censite in altre categoria del gruppo A (Abitazioni), riconosciute di immobile di interesse artistico storico.
Sulla non assoluta correlazione tra riconoscimento di immobile di interesse artistico storico e categoria catastale da attribuire si è formato un consolidato orientamento giurisprudenziale del quale si citano alcuni esempi.
Corte di Cassazione, Sezione V tributaria, sentenza n. 7441-03
«Al riguardo, se il legislatore avesse voluto estendere la normativa a tutti immobili comunque oggetto di vincoli ai sensi della legge 1 giugno 1939 non avrebbe utilizzato la dizione, necessariamente limitativa, di "palazzi" e non avrebbe corredato l'indicazione con la specificazione e l'aggettivazione di "eminenti pregi", ma si sarebbe limitato ad una dizione onnicomprensiva così da poter ricomprendere gli immobili comunque vincolati ai sensi della sopra richiamata normativa.
Ne consegue che non si può prescindere nel valutare gli immobili ai fini dell'inserimento nella categoria A/9 dalla loro natura intrinseca, atteso che l' inserimento in detta categoria comporta indubbiamente rilevanti trattamenti di favore dal punto di vista fiscale.
D'altro canto, non si può non ricordare che l'art. 134, comma 3, del DPR 917/86 prevede che per immobili riconosciuti di interesse storico o artistico la rendita venga rivalutata da ciascun contribuente applicando a quella risultante in catasto il minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati.

Copyright © 2016 EXEO EDIZIONI – per l'utilizzo del materiale consultare le norme di copyright – www.exeo.it - www.catastonline.it

Anche l'art. 2, comma 5, della 24.3.93 n. 75 (conversione del D.L. n. 16/93) stabilisce ai fini ICI che la base imponibile degli immobili soggetti a vincolo, indipendentemente dalla categoria, classe e rendita catastali risultanti in atti, va determinata applicando alla consistenza catastale la tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni ricadenti nella stessa zona censuaria».
Vedi anche le Sentenze di Corte di Cassazione n. 11369-03 e n. 11445-93
È appena il caso di evidenziare che il riconoscimento di immobile di interesse artistico storico delle unità immobiliari, ad oggi, non è tra le informazioni da assumere e riportare nelle scritture catastali nell'ambito della vigente normativa di conservazione dei catasti.

13 Autonomia tra normativa urbanistico-edilizia e quella catastale.

Occorre far rilevare, in questa sede, la piena autonomia dell'ordinamento catastale rispetto a quanto dettato dalle norme urbanistiche, ovvero afferenti a specifici settori ed attività di esercizio, come ricordato dall'Agenzia del Territorio con circolare n. 4 del 2006.
Le disposizioni che regolamentano la prassi catastale, infatti, sono tutte incardinate nella disciplina dettata dall'art. 6 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, che, in merito alla qualificazione, dispone quanto segue:
«La qualificazione consiste nel distinguere per ciascuna zona censuaria, con riferimento alle unità immobiliari urbane in essa esistenti, le loro varie categorie ossia le specie essenzialmente differenti per le caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari stesse».
Più in particolare l'Istruzione II della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali del 24 maggio 1942, al § 22, stabilisce che:
«Per la destinazione e per le altre qualità intrinseche che determinano la categoria, si avrà riguardo alle caratteristiche costruttive ed all'uso appropriato dell'unità immobiliare (omissis)».
La piena autonomia della disciplina catastale è altresì desumibile dal decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1994, n. 300, nonché dai conseguenti modelli del programma informatico denominato "DOCFA", utilizzati per le dichiarazioni delle unità immobiliari, dove non risulta riscontrabile alcun riferimento a norme diverse da quelle di settore.
Un esempio tipico è costituito dalle residenze turistiche alberghiere, che sono generalmente composte da una struttura alberghiera intesa in senso tradizionale e da abitazioni con ingresso del tutto autonomo dalle strade pubbliche; in relazione alle situazioni di fatto, si potrà ragionevolmente attribuire alla prima la categoria D/2 ed alle seconde una delle pertinenti categorie del gruppo A.

Copyright © 2016 EXEO EDIZIONI – per l'utilizzo del materiale consultare le norme di copyright – www.exeo.it - www.catastonline.it

Non può essere ritenuto un vincolo per l'Agenzia del Territorio l'invocazione del concetto di unitarietà del complesso immobiliare e/o l'inalienabilità di porzioni immobiliari fissato dalla normativa regionale o da vincoli.
Tale concetto trae, fra l'altro, indiretto conforto con i giudicati di legittimità citati ai precedenti punti in tema di case di lusso, case popolari e case di interesse artistico-storico, dai quali emerge la non rilevanza ai fini dell'accertamento catastale, disposizione estranee alla normativa di conservazione dei catasti.

14 Partecipazione al procedimento di accertamento della rendita da parte del comune

Spesso, nel passato i Comuni, nell'ambito degli accertamenti per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, hanno impugnato presso le Commissioni Tributarie Provinciali alcune attribuzioni di rendite effettuate dall'Agenzia del Territorio perché ritenute sperequate rispetto alla effettiva redditività del bene.
Il sindacato di legittimità formatosi su questa tematica ha avuto, ovviamente, un unico orientamento rivolto ad escludere la partecipazione del Comune a tale contenzioso ed a precisare che appartiene alla giurisdizione amministrativa la controversia instaurata dal Comune allo scopo di far dichiarare illegittimi i provvedimenti di classamento di determinati immobili che pregiudicano il suo diritto ad imporre il pagamento dell'I.C.I..
Si riportano di seguito i riferimenti ad alcuni giudicati.
Corte di Cassazione, Sezione V tributaria, sentenza n. 15321 del 10 giugno 2008
«Come avvertito nella sentenza n. 9203 depositata il 18 aprile 2007 di questa sezione: - "il Comune e' carente di autonoma legittimazione nella causa, relativa alla rendita catastale (Cass., trib., 10 settembre 2004 n. 18271) ";
- "Il provvedimento di attribuzione della rendita, una volta divenuto definitivo (per mancata impugnazione da parte del contribuente, unico legittimato a tanto, o per intervenuta definitività del relativo giudizio di impugnazione), vincola non solo il contribuente ma anche l'ente impositore tenuto (per legge) ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita la quale costituisce il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per tutta l'imposizione fiscale che la legge commisura a tale dato"
- "l'eventuale contemporanea pendenza dei processi di impugnazione dell'uno e dell'altro atto fa sorgere (Cass., trib., 8 febbraio 2006 n. 2785) soltanto un vincolo di pregiudizialità logica del processo concernente l'attribuzione della rendita rispetto a quello avente ad oggetto l'atto di imposizione fiscale, con conseguente opportunità (Cass., 22 marzo 2006 n. 6386) di una trattazione simultanea in via di riunione successiva ovvero di iniziale litisconsorzio facoltativo o necessità (Cass., trib., 11 dicembre 2006 n. 26380) di sospensione, ex articolo 295 c.p.c., del giudizio concernente l'atto di imposizione fondato sulla rendita catastale impugnata fino alla definizione di quello relativo a tale rendita"».

Copyright © 2016 EXEO EDIZIONI – per l'utilizzo del materiale consultare le norme di copyright – www.exeo.it - www.catastonline.it

Il medesimo orientamento si ravvisa anche nella più recente sentenza n. 22691 del 27 ottobre 2009, con la quale la Suprema Corte, confermando quanto ribadito in fattispecie analoghe, afferma che è inammissibile l'intervento di «… un Comune in un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di un atto di classamento, escludendo che l'ente fosse destinatario dell'atto o parte del rapporto controverso. Del resto, l'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, contempla bensì «l'ente locale» tra le «parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie», ma solo quando si tratti del soggetto «che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto.».
Corte di Cassazione - S.U. - ordinanza n.675 del 19/01/2010
«Le questioni di merito e di valutazione dell'atto di classamento, nonché della rendita catastale devono essere fatte valere con l'impugnazione da parte del contribuente destinatario dei relativi provvedimenti di attribuzione in un giudizio nel quale il contraddittore è individuato necessariamente nel solo Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio.»
«L'atto di classamento catastale e di attribuzione della rendita, una volta divenuto definitivo, per mancata impugnazione da parte del contribuente, unico legittimato a tanto, o per intervenuta definitività del relativo giudizio di impugnazione, vincola non solo il contribuente, ma anche l'ente impositore tenuto (per legge) ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita.»
«Appartiene alla giurisdizione amministrativa la controversia instaurata dal Comune allo scopo di far dichiarare illegittimi i provvedimenti di classamento di determinati immobili che pregiudicano il suo diritto ad imporre il pagamento dell'I.C.I..»

La Corte di Cassazione – Sezioni civili unite – con l'ordinanza del 21 luglio 2015 n. 15201, ha delineato un cambio di indirizzo sulla partecipazione dell'ente alla procedura di accertamento della rendita, stabilendo che il Comune è legittimato a impugnare le rendite catastali presso il giudice tributario, con le motivazioni che in estrema sintesi si riportano.
L'inciso "controversie promosse dai singoli possessori" (cfr. articolo 2, secondo comma, del D.Legs. 546/1992), è da ritenersi irrilevante per individuare il giudice munito di giurisdizione, essendo da escludere che aver precisato soggetto "promotore" e oggetto della lite concorrano a quel fine. Ciò per tre ragioni. Sul piano logico, se solo un soggetto può avere interesse a promuovere la giurisdizione tributaria, l'individuazione delle caratteristiche del soggetto "promotore" della controversia sarebbe superflua. Sul piano della tecnica di redazione delle norme, in quanto il legislatore identifica sempre il giudice munito di giurisdizione (e i suoi limiti) in base a criteri di tipo oggettivo, e ricorrendo (anche) a quelli soggettivi solo in relazione a particolari giudizi e, pure in questo caso, giammai con riferimento alle precipuità del soggetto che "promuove" la controversia, bensì solo con riguardo alle particolari caratteristiche di chi "subisce" l'azione promossa da altri.
Sul piano dell'interpretazione sistematica e letterale, è evidenziato il fatto che il giudice tributario sia quello adito dal contribuente non è l'effetto di una generale,

Copyright © 2016 EXEO EDIZIONI – per l'utilizzo del materiale consultare le norme di copyright – www.exeo.it - www.catastonline.it

precisa ed inequivoca opzione del legislatore in proposito, bensì solo la conseguenza in fatto della previsione di appartenenza alla giurisdizione tributaria delle controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie e della previsione, tra gli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie, innanzitutto degli atti impositivi e di quelli ad essi equiparati.
Pertanto in una lettura letterale, logica e sistematica, nonché costituzionalmente orientata dell'articolo 2, secondo comma, del D.Legs. 546/1992 deve escludersi che l'inciso "promosse dai singoli possessori" possa avere la funzione di contribuire (unitamente al profilo oggettivo) a delimitare la giurisdizione del giudice tributario.
Diversamente, il Comune non avrebbe alcuna possibilità di agire in giudizio a tutela del proprio interesse, e ciò in contrasto con l'articolo 24, comma primo, della Costituzione, oppure, mentre il contribuente può impugnare la rendita catastale ricorrendo al giudice tributario, il Comune deve invece rivolgersi al giudice amministrativo, con l'effetto di dilapidare un bene prezioso come la giurisdizione.
Si innesta, inoltre, l'effetto di compromettere la certezza e la stabilità delle situazioni giuridiche, nonché la stessa funzionalità del processo, potendo intervenire sulla medesima questione decisioni contrastanti, irrimediabili. Ciò in quanto la possibilità di giudicati contrastanti nel nostro ordinamento viene considerata e "risolta" solo nell'ambito della medesima giurisdizione.
Pertanto, la Cassazione, escluso che l'inciso "promosse dai singoli possessori" sia idoneo a condizionare i limiti della giurisdizione tributaria, statuisce che rientrano in quella anche le ipotesi in cui la rendita o l'atto di classamento siano impugnate dal Comune e non (o non solo) dal contribuente.[7]

15 La ruralità e l'iscrizione catastale

È stato ed è attualmente oggetto di molteplice contenzioso tributario il riconoscimento di ruralità per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola, anche in relazione alla recente normativa intervenuta e alla sua applicazione retroattiva.
L'accertamento dei requisiti di ruralità ai fini fiscali dei fabbricati, ha subito una radicale rivisitazione nell'operatività in relazione all'introduzione dell'articolo 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133 e sue s.m.i..
La prassi fiscale-catastale in applicazione di detta normativa è stata sconvolta dalla Corte di Cassazione (sez. tributaria, con sentenza n. 15321 del 15.05.2008, che ai sensi della vigente normativa fossero soggetti ad Ici i fabbricati rurali iscritti al Catasto dei Fabbricati (ovvero almeno tutti quelli costruiti e modificati a partire dal 2000, che devono essere iscritti al catasto fabbricati ai sensi del D.P.R. n. 536/1999).

[7] Stralcio da articolo Sole24ore del 24/7/2015 di A. Iovine, dal titolo: " Rendite, il Comune può impugnare davanti ai giudici fiscali".

Copyright © 2016 EXEO EDIZIONI – per l'utilizzo del materiale consultare le norme di copyright – www.exeo.it - www.catastonline.it